**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1204/2013 DELLA COMMISSIONE**

**del 25 novembre 2013**

**che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica moldova negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinate carni, determinati prodotti a base di carne, uova e ovoprodotti**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [1], in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, il punto 1, primo comma, dell'articolo 8 e il punto 4 dell'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/99/CE definisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano la produzione, la trasformazione, la distribuzione all'interno dell'Unione e l'introduzione da paesi terzi di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dispone la definizione di norme e certificazioni specifiche per il transito.

(2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria [3], stabilisce che alcuni prodotti possono essere importati e transitare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella dell'allegato I, parte 1, di detto regolamento. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Queste condizioni tengono anche conto della necessità o meno di garanzie aggiuntive in funzione della situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Le garanzie aggiuntive che questi prodotti devono rispettare sono riportate nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(3) La Repubblica moldova è elencata nella decisione 2011/163/UE della Commissione del 16 marzo 2011 relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [4] e ha approvato un piano di sorveglianza dei residui per le uova.

(4) La Repubblica moldova ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a importare nell'Unione ovoprodotti e ha presentato le informazioni pertinenti. Il trattamento termico applicato agli ovoprodotti riduce a un livello trascurabile i possibili rischi per la sanità animale derivanti da tali prodotti. È pertanto opportuno includere detto paese terzo nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 798/2008.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

*Per la Commissione*
*Il presidente*
José Manuel BARROSO

[1] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
[3] GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
[4] GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.